



# Il Sistema di protezione delle varietà vegetali

Stefano Borrini

SIB

# Un po' di storia 1



( 47 )

( N. 9. ) *DISPOSIZIONI sulle dichiarazioni di proprietà per le nuove invenzioni e scoperte in fatto di arti , e di agricoltura.*

3 SETTEMBRE 1833.

EDITTO

*PIER FRANCESCO per la Misericordia di Dio  
Vescovo di Porto s. Rufina e Civitavecchia ,  
CARD. GALLEFFI della S. R. C. Camerlengo.*

## Un po' di storia 2

Quegli uomini benemeriti , che impiegano gl'ingegni e l'industria loro nello scuoprire ignoti prodotti naturali , e nell'inventare o migliorare o introdurre nuovi generi di coltivazione o di arti , o nuovi metodi nell'usarne , meritano che i frutti delle speculazioni e ritrovati loro siano colla debita proporzione guarentiti al pari di quelli che appartengono alle scienze , alle lettere , e alle arti belle. Che però avendo noi col nostro editto del 23 settembre 1826 (a) provveduto a sufficienza alla guarentigia delle proprietà delle opere scientifiche e letterarie , ci siamo recati a dovere di rivolgere le nostre cure a guarentire egualmente la proprietà delle opere , che riguardano i progressi dell'agricoltura e delle arti con un metodo più sicuro e spedito che il praticato finora nella concessione di speciali privativi privilegj. Ed avendo noi sottomessa

## Un po' di storia 3

Art. 1. A chiunque o suddito Pontificio o estero, che scuoprirà un prodotto naturale, o troverà, o introdurrà nello Stato un nuovo genere importante di estesa coltivazione campestre, o una nuova arte utile non conosciuta, o non ancora in esso

3. Per quelli, che introdurranno nello Stato nuovi metodi o miglioramenti utili non ancora usati da alcuno nell'agricoltura e nelle arti, de' quali abbiano ottenuto da altro governo patente di privilegio esclusivo, la suindicata guarentigia sarà limitata a quel tempo, che sarà per durare nello Stato, ove l'hanno dapprima ottenuta.

4. Per quelli finalmente, che introdurranno nello Stato nuovi metodi o miglioramenti utili in fatto di agricoltura e di arti, già noti a tutti per le pubbliche stampe, la guarentigia del diritto esclusivo è determinata ad un tempo non minore di anni tre e non maggiore di anni sei.

- La definizione di varietà
- La novità nel contesto della procedura di protezione
- Gli esami varietali (DUS)
- La situazione post-rilascio


# La definizione di varietà

# Come si definisce una varietà vegetale?

2. Ai fini del presente regolamento, per “varietà” si intende un insieme di vegetali nell’ambito di un **UNICO TAXON BOTANICO DEL PIÙ BASSO GRADO CONOSCIUTO**, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere:

- definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi, [*omogeneità*]
- distinto da qualsiasi insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche [*distintività*]
- considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato. [*stabilità*]

# Oggetto della protezione: due sistemi giuridici di riferimento





# I requisiti di proteggibilità di una varietà vegetale

Una varietà vegetale per essere proteggibile deve essere

- a) **distinta**,
- b) **omogenea**,
- c) **stabile**
- d) nuova
- e) avere una idonea denominazione varietale

## *Novità*

Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda,  
omissis

i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati 1) venduti o altrimenti ceduti a terzi 2) dal costitutore o con il suo consenso,  
conformemente all'articolo 11, ai fini dello 3) sfruttamento della varietà:

: omissis

Atti commerciali fuori UE

Atti commerciali  
in UE

Deposito  
CPVO

Max 4  
anni

Max 1  
anno

Max 6 anni

Atti commerciali fuori UE  
varietà legnose

Nel caso di privative vegetali, la novità viene persa solo a seguito un atto commerciale (e a certe condizioni)


..per conseguenza

si può pubblicare



# La novità e la procedura di deposito

# Procedura di ottenimento di privativa vegetale




- Atti di (reale) carattere sperimentale non sono lesivi della novità
- La mancanza di novità non è sanabile



# Gli esami varietali (DUS)

# Procedura di ottenimento di privativa vegetale




# L'importanza dell'ambiente



- Necessità che le varietà vengano messe in prova in ambienti simili a quello nel quale sono state sviluppate
- Caratteri distintivi della varietà

# La situazione post-rilascio

# Procedura di ottenimento di privativa vegetale



- Durata 25 o 30 anni dal rilascio
- Tasse di mantenimento annuale
- Decadenza

Grazie per l'attenzione  
Stefano Borrini

Corso Vittorio Emanuele II, 101

00186 Roma

Tel.: 06/68521

E-mail: [info@confagricoltura.it](mailto:info@confagricoltura.it)

Sito web: [www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

 [facebook.com/Confagricoltura](https://facebook.com/Confagricoltura)

 [@confagricoltura](https://twitter.com/confagricoltura)